



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 25 MARZO 2019 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN DOMENICO TOMEI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1. In particolare risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente	PARADISI MASSIMO	Presente
COSTI MARIA	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CUGUSI MARCO	Presente	RUBBIANI MARCO	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MAGNANI SIMONA	Assente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente	ZANIBONI MONJA	Presente
NANNETTI FEDERICA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 13

RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI MODENA IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2018

Oggetto:

RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI MODENA IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2018

Il Presidente concede la parola all'avv.ssa Patrizia Roli che presenta l'attività svolta nel 2018 soffermandosi su quanto il triennio appena passato sia stato molto positivo.

Questa Relazione riferita al 2018 terzo anno di servizio offerto dall'Amministrazione provinciale a tutti i suoi interlocutori, è occasione non solo per dar conto dell'azione svolta nell'annualità ma anche per mettere in luce i profili qualificanti di un'esperienza che, dopo aver compiuto un primo tratto di strada, si sta consolidando.

Da questa considerazione deriva l'impostazione data alla Relazione 2018, redatta anche per offrire al Consiglio elementi di valutazione che, andando al di là delle cronache sulla difesa civica 2018, consentano una riflessione sui futuri sviluppi della difesa civica per la nostra provincia.

Queste brevi note di apertura si propongono perciò come criterio di lettura delle diverse parti che compongono la Relazione.

La difesa civica non può essere compresa nella sua realtà e nelle sue potenzialità se non si analizza innanzitutto la sua ambientazione.

Nella realtà italiana c'è uno spazio specifico per la difesa civica?

Spesso chi si rivolge al Difensore civico si attende che risolva ciò che la politica non risolve attraverso gli organi elettivi o che si sostituisca agli apparati burocratici inadempienti.

Ma il ruolo del Difensore civico non è commissariare la politica.

Si deve prendere atto del fatto che i cittadini non esauriscono le possibilità di tutela dei propri diritti attraverso la dialettica tra le parti politiche rappresentate nelle istituzioni che operano mediante gli istituti di sindacato politico, o attraverso il ricorso alle sedi giurisdizionali, già abbastanza inflazionate, o attraverso la ricerca di scorciatoie burocratiche invocando la particolarità o l'eccezione.

La difesa civica ha uno spazio specifico perché ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene con le ordinarie strade del diritto e della politica.

Le persone, in questi tre anni, hanno provato a percorrere un'altra via per risolvere le loro difficoltà rivolgendosi al Difensore civico.

Questi cittadini hanno fatto una scommessa: hanno optato per una via istituzionale e rinunciato alla scorciatoia del favore e della protezione.

La qualità civile e democratica di questa scelta è evidente.

Essa è dettata da un'attesa che non va delusa.

La credibilità e l'efficacia del Difensore civico appartengono ad una cultura istituzionale che riconosce una dignità al cittadino e alla persona prima di ogni considerazione e valutazione sulle affinità religiose, etniche, politiche, sindacali, professionali, cooperative o di clan.

E questa cultura, per far sì che la difesa civica sia efficace deve essere altresì radicata nella consapevolezza dei cittadini.

La presenza della difesa civica contribuisce a questo passaggio essenziale nella crescita della convivenza organizzata: il cittadino e la persona sono degni di considerazione prima di ogni valutazione di appartenenza o di qualsiasi connotazione di funzione.

In questo *humus* trova linfa la virtuosità del circuito di relazioni tra cittadini – difesa civica – amministrazione.

Un circuito che deve essere pervaso anche da un elevato grado di competenze tecniche e di disponibilità al dialogo senza remore o tentennamenti, ma che ha il suo vero motore nel reciproco riconoscimento della dignità e imprescindibilità degli specifici ruoli dei tre protagonisti: Cittadini, Difensore civico, Amministrazione.

Va dunque ricordato il senso essenziale della difesa civica e degli effetti derivanti dalla sua presenza.

In tutto il mondo e al di là delle differenze, gli ordinamenti affidano alla difesa civica uno scopo istituzionale complesso: da un lato deve offrire tutela stragiudiziale alle persone, singole e associate, che ritengano di essere state in qualche modo danneggiate da un ente pubblico; dall'altro, deve promuovere il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Anche negli enti locali italiani, questa è la sua missione.

La difesa civica spinge verso questa direzione: non solo stretta legalità, ma aderenza ai principi sostanziali della buona amministrazione.

Una spiegazione in più, il riesame attento di una situazione di fatto complicata, l'ascolto costruttivo dei suggerimenti e delle nuove esigenze espresse dagli utenti può aumentare fortemente il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

L'esercizio di ciascuno di questi poteri istruttori, di segnalazione e di proposta, ha in sé l'idoneità a produrre degli effetti sui soggetti coinvolti che mutano direttamente le loro modalità di relazione reciproca, migliorando, quando l'azione di difesa civica va a buon fine, le capacità di risposta dell'ente alle richieste e ai bisogni della città.

Questi ultimi effetti, quelli di impatto sulla città, successivi a quelli mediati dalla difesa civica, ossia anzitutto la garanzia della trasparenza e della partecipazione, sono più o meno immediati, più o meno ampi e più o meno duraturi ed importanti.

La loro qualità dipende dalla qualità della sinergia che viene a crearsi tra i soggetti in gioco.

Deve essere buona la qualità delle regole che governano la relazione; deve essere buona la qualità dei soggetti stessi, e in particolare la capacità di confrontarsi e di cambiare dei dirigenti e dei funzionari pubblici, da un lato, e dei cittadini e della città tutta, dall'altro.

La scelta primaria e fondamentale in questo senso è stata compiuta dal Consiglio provinciale che istituito il Difensore civico e lo ha successivamente sostenuto con continuità.

Poi i cittadini hanno risposto in tanti.

PRATICHE CHIUSE NELL'ANNO 2018 E APERTE NEGLI ANNI PASSATI

PROT. N. 3674 DEL 1/2/2017 - V.S. CONSIGLIERE – COMUNE DI CAVEZZO

PROT. N. 35007 DEL 12/8/2017 –V.S. CONSIGLIERE - COMUNE DI CAVEZZO

Le numerose questioni portate alla mia attenzione dal consigliere V. relativamente al modus operandi del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cavezzo e già segnalate nella relazione annuale dell'anno 2017 non hanno da me trovato seguito dopo che il Consigliere mi ha riferito di ritenere di presentare un esposto in Procura.

PROT. N. 32740 DEL 24/8/2017 – M.K. CONSIGLIERE – COMUNE DI CAVEZZO

il Consigliere Comunale M. sollecitava il mio intervento su questioni analoghe ed in particolare alla legittimità del comportamento della PM che rileva le infrazioni relative a divieti di fermata ma redige il verbale in un tempo successivo.

Ho fatto presente alla Consigliere che non mi è possibile esprimere pareri ma solo intervenire su casi specifici che mi vengono sottoposti, là dove rinvengo abusi o disfunzioni.

PROT. N. 41040 DEL 26/10/2017 - M.E. COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA e
PROVINCIA DI MODENA

La signora mi interpellava per quattro questioni.

Mi chiedeva spiegazioni delle ragioni per le quali la sua vicina di casa non era stata sanzionata per il possesso di cani non registrati all'anagrafe canina, stante che la PM aveva riscontrato che i cani non erano registrati.

Il punto veniva presto risolto perchè accertavo che in verità erano stati elevati alla signora in questione n. 6 verbali ai sensi della Legge 27/2000.

La seconda questione aveva ad oggetto la circostanza che una parte della recinzione relativa all'abitazione della vicina di casa, pur a suo dire insistendo su suolo demaniale, non viene demolita.

Una terza questione riguardava la circostanza che la suddetta recinzione oscurerebbe la visuale nell'uscita dalla Sua proprietà verso la strada Provinciale 19.

Ho chiesto al Comune per quale motivo non sia stata posta in esecuzione l'ordinanza di demolizione del 29/6/2016 n. 26 inviando la corrispondenza anche alla Provincia di Modena, settore lavori speciali e manutenzione opere pubbliche per il problema di visibilità delle strada.

Mi è giunta una risposta dal Comune di Prignano a mio avviso non chiara sui motivi che hanno determinato nel Comune la volontà di non procedere con l'ordinanza e pur avendo chiesto delucidazioni, il Dirigente del relativo settore della Provincia mi ha evidenziato che al momento non è possibile una soluzione del problema.

La strada provinciale n. 19 presenta una notevole differenza tra la situazione catastale e l'effettivo andamento dell'asse viario.

Questa differenza rende necessaria una complessa attività di aggiornamento dell'attuale mappa catastale.

Solo al termine di questa procedura sarà possibile determinare se la posizione della recinzione della confinante è corretta o meno.

Diversa è invece la questione relativa alla siepe della signora confinante, che senz'altro non deve limitare la visuale agli accessi sulla strada e per tanto è fermo impegno del Servizio Manutenzione OO.PP eseguire le opportune verifiche.

La quarta questione posta riguarda la questione che a suo dire la confinante, nel giugno del 2017 avrebbe posizionato dei laterizi di cemento e mattoni sull'alveo del fossato ostruendo così il naturale deflusso delle acque.

La signora riferisce che una perizia in suo possesso attesta che tale ostruzione *“aggrava il delicato equilibrio del versante”*.

Ho chiesto all'Amministrazione se ha valutato la situazione e a quali determinazioni sia giunta ma non ho mai avuto risposta.

PROT. N. 1464 DEL 13/1/2017 – S.T. - COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Una cittadina del Comune di San Possidonio lamentava una non corretta procedura del Comune in merito alla sua richiesta di contributo post sisma per la casa inagibile.

Ho verificato insieme alla cittadina i documenti ma non ho rinvenuto anomalie.

PROT. N. 39342 DEL 16/10/2017 – S.A. CONSIGLIERE - COMUNE DI BASTIGLIA

Il sig. S., Consigliere Comunale di Bastiglia, riferiva di avere inoltrato una richiesta di accesso agli atti al suo Comune relativamente al <<percorso di accoglienza sia pubblica che privata dei cittadini extracomunitari che sono attualmente presenti e che verranno ospitati in futuro sul territorio in qualità di profughi>>.

Chiedeva inoltre numerosi altri dati sugli ospiti con aggiornamento mensile.

Riferivo che in merito ai progetti dei servizi sociali, se delegati dal Comune all'Unione dei Comuni del Sorbara la scrivente non può intervenire, perchè l'Unione non ha aderito alla Convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico.

Consigliavo al Consigliere di ri – formulare la domanda e così faceva.

Ho chiesto al Comune se è in grado di rispondere quanto meno relativamente al numero di stranieri sul suo territorio e al luogo in cui vengono ospitati.

Mi confrontavo però con il Difensore Civico Regionale e specificavo che in verità il Consigliere Comunale ha diritto all'accesso anche se la materia è delegata all'Unione e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo perchè si tratta di dati comunque conservati e quindi detenuti dal Comune di Bastiglia. In secondo luogo perchè ha diritto prendere visione dei programmi e a ciò aderisce il proprio Comune al fine di svolgere correttamente l'attività di controllo quale consigliere comunale.

Rispondeva il Segretario Comunale il quale negava l'accesso affermando che per rispondere alla richiesta (<<numero dei stranieri sul territorio comunale e luogo in cui vengono ospitati>>) è necessaria una attività di elaborazione di dati dell'anagrafe, di una estrazione, mentre il diritto di accesso del consigliere riguarda solo dati già formati dalla PA.

A mia volta rispondevo che, pur condividendo la risposta, ritengo il Consigliere S. – se lo ritiene utile – abbia diritto a consultare gli elenchi dell'anagrafe (parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29/11/2011).

Il Segretario Comunale faceva presente che i consiglieri comunali non possono chiedere atti per i quali l'amministrazione deve compiere una attività di estrazione che aggrava lo svolgimento delle normali funzioni.

Condividevo l'opinione ma esprimevo che il Consigliere ha comunque diritto a consultare gli elenchi dell'anagrafe, precisando che non ho idea di come sono strutturati tali elenchi e quindi potrebbe porsi il problema della protezione dei dati sensibili.

Il Consigliere insisteva per il rilascio dei documenti e quindi chiarivo anche al Comune quanto segue.

A mio modesto avviso, la questione sta nei termini già espressi dal Garante nel provvedimento n. 369 del 25/7/2013 (accesso da parte dei consiglieri regionali a cartelle cliniche e certificati medici) e dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4471/2005.

Premesso che è pacifico che il diritto di accesso dei consiglieri non è limitato ai soli documenti ma anche alle informazioni (quindi anche ciò che non è in forma di documento amministrativo), il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività.

D'altra parte l'amministrazione è tenuta a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e, quando la richiesta di accesso riguarda dati sensibili, la loro indispensabilità, consentendo nei singoli casi l'accesso alle sole informazioni che risultano indispensabili per lo svolgimento del mandato.

La giurisprudenza ha poi precisato che le istanze di accesso dei consiglieri non possono eccedere i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 16 gennaio 2008, n. 32; Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293; 2 settembre 2005, n. 4471; sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855; 28 dicembre 2007, n. 6742).

Sono quindi escluse dall'accesso le richieste che per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in forme di controllo specifico e minuzioso su singoli atti dell'ente di riferimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960).

Rimane poi la limitazione relativa alla tutela dei dati personali e di tutte quelle informazioni personali e particolarmente delicate la cui circolazione può arrecare un grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati.

Per tutte le altre informazioni prive delle generalità o di altri elementi identificativi degli interessati ma relativa alle iniziative assunte dalla PA in particolari ambiti non ravvedo motivi ostativi all'accesso.

Quindi a mio avviso l'istanza di accesso del Consigliere S. è parzialmente accoglibile.

Non lo è nella parte in cui vengono chiesti nomi, sesso ecc (punto n. 2 dell'istanza) di cittadini stranieri ma lo è in merito al percorso di accoglienza degli stranieri e al numero degli stranieri presenti sul territorio (di riferimento) nonché ai piani numerici previsti per l'anno in corso.

Si tratta infatti di informazioni certamente utili allo svolgimento del mandato dei Consiglieri Comunali poiché il loro compito - ed in special modo di quelli di minoranza - è proprio quella di controllo politico e di stimolo all'attività (della maggioranza e) dell'ente.

E' quindi ragionevole ritenere che le notizie richieste siano relative al controllo dei programmi dell'Ente comunale in merito alla gestione degli stranieri.

Da quello che mi risulta il Comune si è reso disponibile a fornire al Consigliere il dato degli stranieri presenti al 31/12/2017.

PRATICHE APERTE NEL 2018 E CHIUSE NEL MEDESIMO ANNO

PROT. N. 547 DEL 8/1/2018 – M.K. - COMUNE DI CAVEZZO

Una consigliera del Comune di Cavezzo mi chiedeva un parere in merito all'accesso agli atti. Le consigliavo di riformulare l'istanza poiché non mi è possibile dare pareri preventivi.

PROT. N. 601 DEL 8/1/2018 – M.N. - COMUNE DI SASSUOLO

Il sig. M. lamentava che il cantiere autorizzato dal Comune a Sassuolo in Piazza Garibaldi 15, ed in particolare una grossa gru, limitava anzi ostacolava la visibilità del suo esercizio di telefonia.

Verificavo che purtroppo la posizione era l'unica possibile.

Suggerivo altresì di chiedere un appuntamento alla Soprintendenza per i beni Storici Artistici ed Etnoantropologici al fine di potere collocare idonei cartelli pubblicitari.

PROT. N. 44675 del 26/11/2018 – F.R. - COMUNE DI CAVEZZO

Una cittadina di Cavezzo di anni 83 mi riferiva che il giorno 16/10 di rientro nella sua abitazione, mentre scendeva dalla sua vettura per parcheggiare l'auto nel cortile, notava che il telecomando del cancello automatico non funzionava.

Una vicina di casa si affacciava al balcone e la informava che vi era una temporanea sospensione dell'energia elettrica.

La signora era quindi costretta a lasciare l'auto in strada davanti al proprio cancello per entrare nella sua abitazione e recuperare le chiavi per aprire manualmente il cancello carrabile.

In quei pochi minuti è evidentemente passata la Polizia Municipale che le ha elevato una sanzione per divieto di sosta.

La signora mi ha precisato che sarebbe stato impossibile parcheggiare l'auto altrove, perché sul lato opposto della strada non vi è una banchina e l'unica rientranza è occupata dal cassonetto dei rifiuti. Quindi l'auto sarebbe stata d'intralcio per la circolazione.

Il verbale tra l'altro non è stato lasciato sul parabrezza ma notificato quindici giorni dopo, con aggravio di spese di notifica.

La signora mi spiegava di avere pagato la sanzione (euro 77) per evitare ulteriori aggravii ma chiedeva per mio tramite di essere rimborsata per una multa ritenuta ingiusta.

Pur essendo dispiaciuta dell'accaduto, vista anche l'età della cittadina, non mi è stato impossibile intervenire.

Il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.s. da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica accettazione della sanzione e il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità.

L'acquiescenza da parte del contravventore conseguente al pagamento preclude allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l'"actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con estinzione della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa.

PROT. N. 2667 del 23/1/2018 – V.D. - COMUNE DI PRIGNANO

Il Cittadino esprimeva che, nonostante il suo impegno e la sua volontà a collaborare con il Servizio del Comune di Prignano, non aveva avuto riscontro in merito al percorso di reinserimento socio-lavorativo riguardante la sua persona.

L'assistente sociali e la Responsabile del Settore mi hanno riferito di avere contattato il Cittadino in diverse occasioni e di avergli fornito le informazioni relative al lavoro (es. candidature al centro impiego) e di avere aiutato il cittadino due volte nel 2016 con contributi a fondo perduto.

Ho poi verificato che il Cittadino aveva raggiunto il punteggio di cui alla legge regionale 14/2015 (disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi sociali pubblici del lavoro e sanitari). Ho acquisito il Patto privacy sottoscritto dall'utente, il quale ha poi manifestato soddisfazione per l'attività di mediazione svolta dal Difensore Civico.

PROT. N. 39124 DEL 18/10/2018 – P.M. - COMUNE DI FORMIGINE

Mi veniva contestata la non corretta applicazione dell'IMU per un immobile in comodato gratuito.

Durante il ricevimento della cittadina, verificati i documenti, ho accertato il giusto comportamento dell'Amministrazione.

PROT. N. 43861 del 29/11/2018 – SOCIETA' O.F.G. - COMUNE DI MIRANDOLA

Ho ricevuto l'istanza della società con sede a Mirandola, la quale riferiva che il Comune di Mirandola, per mezzo di AIMAG, riscuote l'IVA sulla TARI.

Osservava che la TARSU, TARES e TARI per espressa disposizione di legge hanno natura tributaria, per cui ad esse non si dovrebbe applicare l'IVA.

Chiedo spiegazioni al Comune di Mirandola, il quale rispondeva che in merito all'IVA il regolamento comunale non prescrive sicché la verifica circa l'effettiva applicabilità dell'IVA compete al Gestore dei rifiuti ed all'Agenzia delle entrate.

Trasmettevo quindi la pratica al Garante del Contribuente per un parere e questi rispondeva che la tariffa Corrispettiva "Puntuale" che è applicata in luogo della Tari, avendo natura di corrispettivo per la fornitura di un servizio è soggetta ad IVA con aliquota al 10%.

Le problematiche riguardanti l'applicazione dell'IVA, scaturite dalla sentenza della Corte Costituzionale 238/2009 riguardavano espressamente la cosiddetta TIA1, la tariffa di igiene ambientale prevista dal Decreto Ronchi: la TIA1 È stata applicata nel Comune di Mirandola fino al 31/12/2010.

PROT. N. 30862 DEL 17/8/2018 – P.G. - COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

L'istanza del cittadino era in relazione al versamento di una IMU.

Il cittadino, accortosi di avere versato in modo inesatto l'IMU, con l'aiuto del proprio commercialista aveva optato per un ravvedimento operoso.

Il Comune aveva irrogato le sanzioni come se il Cittadino non avesse versato nulla. A mio modesto avviso - invece – le sanzioni dovevano essere conteggiate solo sulla parte di pagamento non effettuata.

Ho chiesto spiegazione al Comune, in particolare perchè non è stata applicata la Circolare 184/E ma non sono rimasta soddisfatta della risposta ritenendola in parte contraddittoria e in parte non rispondente a quanto richiesto.

Secondo il Comune le circolari non hanno valore vincolante ma nella risposta del 27/2 al cittadino si cita proprio la circolare 27/E a fondatezza della propria tesi.

Ho chiesto ulteriori spiegazioni ma non avendo ricevuto risposta ho inviato la pratica all'Ufficio del Garante del Contribuente.

Il Garante ha chiesto al Comune di <<contattare l'esponente rapidamente al fine di chiarire, in clima di fattiva collaborazione e stima, oltre che di reciproca soddisfazione, i termini della questione (...), questione che non risulta in alcun modo esplorata nella cortese, ma succinta, risposta>> trasmessa dal Comune. <<La risposta del Comune è infatti completamente priva di chiarimenti (se non con riferimento alla non applicabilità di circolari non meglio identificate), onde il Garante, che non è a conoscenza dell'iter logico seguito dal Comune, non può esprimersi ex artt. 13 e 17 L. 212/2000>>.

PROT. N. 13886 DEL 17/4/2018 – R.C. per B.M. - COMUNE DI FINALE EMILIA

Una cittadina chiedeva l'esenzione o la riduzione della retta del centro sociale frequentato dal figlio disabile.

Ho verificato che il ragazzo ha usufruito dell'assegno di cura fino al suo trasferimento in un altro Comune e della tariffa agevolata per le lezioni individuali di nuoto.

PROT. N. 34246 DEL 14/9/2018 – B.V. - PROVINCIA DI MODENA

Un dipendente della Provincia di Modena riteneva illegittimo il diniego alla sua richiesta di accesso civico generalizzato relativamente alla “schede di valutazione individuale di tutti i dipendenti”.

Rispondeva che a mio avviso era corretta la risposta ottenuta dalla Provincia.

La questione in via teorica è piuttosto nota e già sviscerata in varie sedi (Garante, Giustizia Amministrativa) e risolta nel senso che mentre l'accesso è consentito nei modi e presupposti della legge 241/90 non lo è nel caso di accesso civico generalizzato.

Il dipendente insisteva nella domanda, affermando che il Comune di Modena deve consentire l'accesso/visione a quanto richiesto.

Ho verificato che il Comune di Modena redige una scheda con i nomi dei dipendenti ed a fianco il punteggio complessivo e che questa può essere visionata dagli altri dipendenti, essendo il punteggio “asettico”.

Nessuna norma di legge o di regolamento o circolare impone agli enti locali di redigere tale scheda.

La Provincia di Modena non predispone documenti simili.

L'unica documentazione disponibile è la scheda individuale di ciascun dipendente, esclusa dall'accesso civico generalizzato.

PROT. N. 34219 DEL 14/9/2018 – F.N.S. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

La cittadina si rivolgeva al mio ufficio contestando la graduatoria definitiva terza fascia personale pubblicata dall'Istituto Enrico Fermi poiché – a suo dire – non sarebbe stato attribuito un corretto punteggio ai suoi titoli.

Ho trasmesso la pratica al competente ufficio chiedendo l'esito dell'istruttoria.

La risposta che ho ricevuto, a mio avviso, è stata elusiva ma altro non ho potuto fare essendo la materia esclusa dalla mia competenza.

PROT. N. 27342 DEL 19/7/2018 – F.A. - COMUNE DI MIRANDOLA

Una cittadina di Mirandola riferiva di avere ricevuto dal Comune di Mirandola una intimazione di pagamento e successivamente la comunicazione di fermo amministrativo sulla sua vettura relativamente a un contributo per l'autonoma sistemazione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, che il Comune di Mirandola asseriva di avere elargito in mancanza di presupposti.

La signora affermava che il contributo era stato richiesto a sua insaputa dalla sorella Y e quindi il Comune avrebbe dovuto chiedere la restituzione a quest'ultima.

A mio avviso nel momento in cui la domanda di contributo per l'autonoma sistemazione è stata compilata dalla sorella e presentata al Comune di Mirandola in nome e per conto del nucleo familiare, si è posta come rappresentante del nucleo stesso.

Il Comune di Mirandola, che ha ricevuto la pratica, non aveva motivo di dubitare che la signora Y agisse in nome e per conto dei famigliari, dal momento che chiedeva un contributo a favore di soggetti con lei conviventi e per di più parenti e ha compilato e sottoscritto la domanda ex artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, con tutte le responsabilità penali che ne conseguono.

Ho quindi chiesto alla cittadina di esplicitare se la domanda è stata compilata e presentata a sua insaputa e che mai, fino alla comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo, ne aveva avuto conoscenza.

La signora mi ha fatto pervenire una dichiarazione dove afferma di non avere mai saputo del contributo chiesto dalla sorella.

Ho manifestato alla signora i miei dubbi poiché l'istanza che mi è giunta è stata spedita da un indirizzo mail della sorella; l'unica mail che mi è stata indicata al fine di recapitare la mia risposta era quella della sorella; all'appuntamento presso la Provincia con la mia persona si è presentata la sorella.

Mi pare palese, quindi, che la sorella della signora istante si ponga sempre come Sua rappresentante e con acquiescenza della stessa.

In ogni caso, nel merito, ho osservato quanto segue.

A mio avviso la responsabilità (solidale) del convivente non agente in ordine alle obbligazioni contratte dall'altro e attinenti la "vita familiare" è ricavabile dal principio secondo il quale lo strumento della solidarietà è previsto dalla legge (art. 1298 cc) in tutti i casi in cui l'obbligazione viene assunta nell'interesse comune e manchi un precetto normativo inteso ad escludere la natura solidale dell'obbligo (art. 1294 cc).

L'istituto della solidarietà assume quindi carattere di regola generale applicabile a tutte le ipotesi riconducibili allo schema legislativamente fissato.

Nel caso di specie il contributo è stato richiesto da un familiare convivente per l'interesse comune della famiglia: fare parte di un nucleo familiare, avere la residenza con altre persone, comporta un legame con le stesse che è bene non sottovalutare.

Ritengo quindi corretto il procedimento adottato dal Comune di Mirandola e ritengo corretta la comunicazione di preventiva iscrizione del fermo amministrativo (che è l'unica richiesta dalla legge).

Rilevo però che il Comune di Mirandola avrebbe dovuto meglio indicare termini e modalità di impugnazione nel preavviso di fermo.

In ogni caso ricordo che tale omissione non rileva ai fini della validità dell'atto ma al limite sul termine per l'impugnazione.

La recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 10621 del 27/4/2018) ha stabilito la competenza del Giudice di Pace fin tanto che l'esecuzione non sia iniziata.

PROT. N. 35492 DEL 25/9/2018 – T.M. - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Un Cittadino, in merito ad un immobile ricevuto di successione, riferiva di avere disdetto le utenze con Hera nel 2012 e di avere comunicato la cessazione della TARI.

Ciò nonostante il Comune di Castelfranco Emilia nell'anno 2018 gli contestava il mancato pagamento della TARI per l'anno 2013.

A mio avviso non ci sono abusi da parte del Comune di Castelfranco Emilia.

Al limite doveva essere Hera ad inoltrare le comunicazioni di cessazione ricevute al Comune ma non di certo quest'ultimo ad attivarsi.

Ricordo poi varie pronunce di Commissione Tributaria locali e della Cassazione secondo le quali si paga la Tari anche se l'immobile è vuoto.

Il fatto che la casa non sia abitata, ma in teoria che lo possa essere, non esclude quindi il pagamento dell'imposta sui rifiuti.

Ciò che conta, infatti, è l'astratta utilizzabilità dell'immobile, a prescindere poi dall'uso concreto che ne fa il contribuente: la scelta di lasciare chiuso l'immobile per gran parte dell'anno e di non attivare le utenze non ricade sull'imposizione fiscale della Tari.

PROT. N. 37803 DEL 10/10/2018 – C.M. - COMUNE DI SASSUOLO

La signora chiedeva di verificare la proprietà della Strada di Residenza "largo Collodi" a Sassuolo e ciò al fine di stabilire a chi spettano le spese di manutenzione.

Dal colloquio con la Cittadina, ho appreso che la problematica era ben più ampia di quella prospettata.

Avendo i residenti già fissato un incontro per discutere della questione con il Sindaco, ho chiesto alla cittadina di ripresentarmi la questione solo qualora non avesse risolto con l'Amministrazione.

PROT. N. 38443 DEL 15/10/2018 – B.F. - COMUNE DI SASSUOLO

Un cittadino di Sassuolo ha inoltrato al Difensore Civico della Regione dell'Emilia Romagna una questione relativa ai Servizi Sociali di Sassuolo.

Il Difensore Civico della Regione – per mera svista – ha istruito la pratica e quindi quando detta è stata inviata alla scrivente per competenza il caso era già stato risolto.

PROT. N. 30529 DEL 13/8/2018 – A.F e O.C. - COMUNE DI SPILAMBERTO

Due consiglieri Comunali hanno presentato una "richiesta di esplicitazione di corretta procedura di accesso agli atti dei consiglieri comunali".

Chiedo ai consiglieri di riformulare l'istanza poiché il mio compito è solo quello di intervenire in caso di abusi o disfunzioni, cattivo funzionamento della PA.

Non ho avuto riscontro.

PROT. N. 11265 DEL 27/03/2018 – G.L. - COMUNE DI MIRANDOLA

Ho ricevuto una richiesta di risarcimento da parte della Società di Mirandola con sede in Via Pico.

La Società lamentava dei danni patiti a causa dei lavori di teleriscaldamento che hanno portato ad una chiusura della strada e ad una soppressione dei parcheggi e quindi ad una paralisi dell'attività commerciale.

Ho aperto una istruttoria e verificato che la sosta nelle aree attigue (P.zza Conciliazione e P.zza Matteotti) e quindi non ci sarebbe stato un danno per gli esercizi commerciali e che dal 12 Aprile è stato ripristinato l'accesso alla piazza.

Ho chiesto quindi al legale rappresentante delle società di esplicitarmi meglio i danni ma non ho avuto riscontro.

PROT. N. 26707 DEL 16/07/2018 – B.E. e N.E. - COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Il Cittadino per conto della moglie segnalava di avere inviato al Comune la richiesta di un contributo per l'installazione di un sistema di sicurezza nella propria abitazione.

In un primo momento era giunta dal Comune una risposta di accoglimento della domanda ma poi era stata rigettata.

Ho verificato che il bando comunale allegato alla delibera n. 32 del 12/4/2018 al punto 5 capoverso a) prevedeva espressamente la presentazione di un preventivo o la descrizione dell'impianto <<che si intende installare>>.

L'impianto del cittadino, invece, come si evince invece dai documenti di trasporto citati nella fattura prodotta, era a quella data già installato.

PROT. N. 40713 DEL 30/10/2018 – M.F. CONSIGLIERE - COMUNE DI FRASSINORO

Ho ricevuto al richiesta di accesso agli atti da parte del consigliere comunale relativamente *“Relazioni annuali di Bilancio del Comune di Frassinoro per gli anni DAL 1998 AL 2017, complete di allegati tecnici documentanti il dettaglio delle spese sostenute dalle amministrazioni”*.

La mole dei documenti richiesti era oggettivamente notevole e paralizzerebbe l'attività del Comune.

Nell'ottica di leale collaborazione fra organi pubblici, che deve comunque presiedere all'esercizio del diritto di accesso ex art. 43 comma 2 del TUEL, propendo per il differimento parzialmente dell'accesso.

Come detto la giustificazione sta nella mole della documentazione e dalla disomogeneità delle voci di spesa in questione, delle quali non può obiettivamente presumersi che rivestano tutte pari interesse ai fini del controllo che tramite l'accesso si vuole esercitare.

Ho spiegato sia al Consigliere che al Comune che a mio modo di vedere il diritto di accesso nel caso di specie non può essere garantito nell'immediatezza, e che rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

Ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Dalla successiva corrispondenza ho appreso che il Comune di Frassinoro aveva differito l'accesso in attesa del parere della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale organo però non è deputato a decidere sull'accesso agli atti comunali e inoltre non è certo né se tale Commissione renderà il parere né quando lo renderà.

Ho quindi così deciso ex art. 25 Legge 241/90: <<Autorizzo l'accesso agli atti richiesto dal consigliere M. ma rimetto al Comune di Frassinoro la tempistica di rilascio degli atti, che potrà

quindi essere frazionato in giorni, mesi od anni, a seconda delle risorse di personale a disposizione.

Modalità di accesso che dovrà comunque essermi comunicata dal Comune>>>.

PROT. N. 48035 DEL 20/12/2018 – AVV. G.B. - COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Un legale si rivolgeva la mio ufficio per conto di alcuni cittadini del Comune, lamentando la mancanza di interventi del Comune in merito al degrado di una abitazione in Via Per San Possidonio n. 5.

Si tratta di una situazione nota all'Amministrazione (Ufficio Ambiente) e al Dipartimento di Igiene Pubblica.

Ho dedotto da alcuni documenti in mio possesso che in data 22/6 è stato eseguito un sopralluogo da parte del Dipartimento di Igiene Pubblica dell'ASL di Modena, Ufficio di Mirandola.

Ho reperito il verbale e le proposte di prescrizioni successivamente inviate al Comune.

Il Sindaco mi ha riferito che l'ordinanza con la quale si disponeva in sintesi di rimuovere dall'area tutto ciò che può attirare topi e ratti non è stata notificata a mani ma per compiuta giacenza poiché la cittadina rifiuta ogni contatto con l'Amministrazione.

Per verificare l'ottemperanza all'ordinanza la polizia Municipale ha dovuto accedere alle proprietà dei confinanti i quali opportunamente hanno alzato le recinzioni, coprendole con reti oscuranti che limitano la visuale da terra.

La Polizia Municipale attualmente non ha rilevato la presenza di topi e di esalazioni maleodoranti ma è impegno dell'Amministrazione continuare a monitorare l'area.

PROT. N. 17301 DEL 15/5/2018 – G.D. - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Mi veniva inoltrata una richiesta di accesso agli atti, negata dal Comune di San Felice sul Panaro, relativamente al progetto, alla variante e alla contabilità dei lavori sull'immobile sito in Via San Bernardino 216.

Ho confermato il diniego del Comune: la sola circostanza che il richiedente è titolare dell'impresa esecutrice dei lavori non giustifica la richiesta di accesso.

Ho chiesto di specificare il motivo ha necessità di avere copia o comunque visionare gli atti ma non ho avuto riscontro.

PROT. N. 11467 DEL 28/3/2018 – M.G. - COMUNE DI CAVEZZO

Il sig. M. denunciava più volte il tentativo di suoi vicini di casa di avvelenarlo con esalazioni di zinco fosforo e con emissioni di ultrasuoni.

Ho precisato che il Difensore Civico può intervenire solo su abusi, disfunzioni ecc. della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie del Comune di Cavezzo) e non sulle problematiche tra privati.

Ciò premesso, ho avuto premura comunque di contattare LAB2000 di Nonantola al quale si era rivolto il Cittadino.

Il dott. C. mi ha riferito di avere eseguito una scrupolosa analisi sul Suo immobile, per più giorni, ma di non avere trovato nulla di anomalo.

A questo punto fatto presente che mi è difficile ipotizzare un intervento o anche solo un controllo/indagine.

PROT. N. 19843 DEL 29/5/2018 – S.F. - COMUNE DI MARANELLO

La signora S.F. contestava che nel bando per la selezione pubblica per esami per l'assunzione riservata a soggetti disabili del Comune di Maranello, a suo modo di vedere, la richiesta della patente B era illegittima.

Nel momento in cui è giunta l'istanza della Cittadina il Comune di Maranello non aveva aderito alla Convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico.

Ciò nonostante, vista la particolarità del caso, ho guardato i documenti inviati dalla cittadina ma ho condiviso la risposta del Comune.

Pur essendo il bando riservato a soggetti disabili è possibile che vi siano inseriti dei requisiti per la partecipazione e ciò in ragione alle mansioni che verranno svolte.

La formale nomina a "messo notificatore", ad esempio, richiede la possibilità di guida delle auto di servizio.

* * *

Ringrazio tutti i Comuni che hanno aderito alla Convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico della Provincia, perché hanno dimostrato un grande rispetto dei Cittadini e fiducia nella mia persona, accettando di mettersi in discussione di fronte ad una figura che seppure imparziale è comunque "terza" all'Amministrazione: gli uffici, salvo forse un unico caso, hanno risposto prontamente alle mie richieste in modo chiaro e collaborativo.

Ringrazio tutti dipendenti della Provincia che ho conosciuto, sempre pronti ad aiutarmi nei grandi e piccoli problemi, anche di ordine logistico ed informatico.

In chiusura un ringraziamento particolare a Giliola Giusti, per me molto preziosa.

Allego alla presente uno schema della pratiche che è stata in grado di gestire in autonomia, alleviando così il mio lavoro.

Il Presidente mette in luce gli aspetti interessanti di questo sistema per il cittadino.

Il Consigliere Platis chiede informazioni sui piccoli comuni che non hanno aderito alla convenzione e chiede aggiornamento su istanza di un Consigliere del Comune di Bastiglia relativa all'attività 2017.

Il Difensore Civico indica i Comuni non aderenti alla convenzione e sulla istanza del Consigliere di Bastiglia informa di aver ricevuto un ultimo riscontro positivo dal Segretario Comunale di Bastiglia.

Infine il Presidente ringrazia.

Del suesteso argomento viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN DOMENICO TOMEI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO